

# Statuto

Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano



Fondazione  
Fiera  
Milano

**STATUTO  
FONDAZIONE ENTE AUTONOMO  
FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO**

approvato con deliberazione  
del Collegio Commissariale Straordinario di Fiera Milano  
n. 24 del 9 dicembre 1999  
e con Decreto del Presidente della Regione Lombardia  
n. 1367 del 24 gennaio 2000  
(B.U.R.L. n.6 del 7 febbraio 2000)  
e con modifiche deliberate:  
dal Consiglio Generale della Fondazione del 12 novembre 2001  
dal Consiglio Generale della Fondazione del 3 luglio 2002  
dal Consiglio Generale della Fondazione dell'8 ottobre 2004  
dal Collegio Commissariale di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale  
di Milano del 20 marzo 2006  
con Decreto del Presidente della Regione Lombardia  
n. 4549 del 21 aprile 2006  
con Decreto del Presidente della Regione Lombardia  
n. 5068 del 14 maggio 2010  
con Decreto del Presidente della Regione Lombardia  
n. 6890 del 19 luglio 2013  
con Decreto del Presidente della Regione Lombardia  
n. 390 del 12 aprile 2016  
dal Consiglio Generale della Fondazione del 30 novembre 2017  
con Decreto del Presidente della Regione Lombardia  
n. 106 del 17 novembre 2023

## **Decreto del Presidente della Giunta Regionale**

**17 novembre 2023 – n°106**

Approvazione delle modifiche Statutarie della Fondazione denominata "Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano", con sede in Milano, largo Domodossola n. 1 - Iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private, ai sensi degli artt. 2 e 4 del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2.

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

### **VISTI**

\_l'art. 14 e seguenti del Codice Civile, in materia di organizzazione e funzionamento di associazioni e fondazioni;

\_l'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che delega alle Regioni, a far data dal 1° gennaio 1978, l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo I, del Codice Civile;

\_gli articoli 2 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)"; in base ai quali le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo delle persone giuridiche private, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, sono approvate mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso ogni Regione;

\_il Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001, "Regolamento di istituzione del Registro Regionale delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6 aprile 2001 – 1° supplemento ordinario al n. 14, in particolare gli articoli 2 e 4;

\_la D.G.R. n. VII/3794 del 16 marzo 2001, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del Registro di cui sopra alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Regione Lombardia;

\_la legge regionale 29 gennaio 1999, n. 6: "Disciplina delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, in attuazione dell'art. 41 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112", laddove stabilisce modalità e procedure per l'approvazione delle modifiche dello statuto della Fondazione (artt. 2 e 3);

### **PRESO ATTO**

\_della nota del 29 giugno 2023, Protocollo regionale A1.2023.0332436 pari data, con cui il Presidente e legale rappresentante della Fondazione inoltra al Presidente della Regione Lombardia la proposta di revisione dello Statuto, come risultante all'esito della deliberazione del Consiglio Generale n. 1/23 della Fondazione in oggetto, verbalizzata con atto pubblico del 26 giugno 2023, Rep. 36558, Racc. n. 17177, a rogito della Dott.ssa Alessandra Zizanovich, Notaio in Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate D. P. II di Milano il 27 giugno 2023 al n. 62323 – Serie 1T;

\_della deliberazione di Giunta regionale n. XII/632 del 17 luglio 2023 "APPROVAZIONE DELLE MODIFICAZIONI STATUTARIE ASSUNTE DALLA FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO, CON SEDE IN MILANO, LARGO DOMODOSSOLA N. 1 - RICHIESTA DI INTESA AL COMUNE DI MILANO", trasmessa al Sindaco del Comune di Milano con nota prot. A1.2023.0361348 del 18 luglio 2023;

\_della nota del 28 luglio 2023, Protocollo regionale A1.2023.0377621 del 31 luglio 2023, con cui il Sindaco del Comune di Milano rappresentava l'opportunità di introdurre un'ulteriore modifica allo Statuto vigente;

\_della nota del 26 settembre 2023, Protocollo regionale A1.2023.0449393 del 27 settembre 2023, con cui il Presidente e legale rappresentante della Fondazione inoltrava al Presidente della Regione Lombardia una proposta di integrazione dello Statuto, come risultante all'esito della deliberazione del Consiglio Generale n. 5/23 della Fondazione in oggetto, verbalizzata con atto pubblico del 25 settembre 2023, Rep. 36827, Racc. n. 17353, a rogito della Dott.ssa Alessandra Zizanovich, Notaio in Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate D. P. II di Milano il 26 settembre 2023 al n. 89558 – Serie 1T;

\_della deliberazione di Giunta regionale n. XII/1063 del 9 ottobre 2023 "INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DEL 17 LUGLIO 2023, N. XII/632, AD OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE MODIFICAZIONI STATUTARIE ASSUNTE DALLA FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO, CON SEDE IN MILANO, LARGO DOMODOSSOLA N.1 - RICHIESTA DI INTESA AL COMUNE DI MILANO - ULTERIORI DETERMINAZIONI", trasmessa al Sindaco del Comune di Milano con nota prot. A1.2023.0473005 del 12 ottobre 2023;

\_del decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 3 della l.r. 6/1999, senza che il Comune di Milano abbia espresso il proprio motivato dissenso o rinviato la suddetta proposta con osservazioni;

\_dell'istanza del 10 novembre 2023, Protocollo regionale A1.2023.0528333 pari data, con la quale il Presidente e legale rappresentante della Fondazione ha richiesto al Presidente della Regione Lombardia l'approvazione del nuovo statuto dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001;

### **ACCERTATO**

che la Fondazione predetta risulta iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private al numero d'ordine 980 dal 7 aprile 2001;

**RITENUTO**

che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento, considerato che le modifiche deliberate sono compatibili con lo scopo istituzionale dell'ente;

**DATO ATTO**

che il presente provvedimento consente la conclusione del relativo procedimento entro il giorno 8 febbraio 2024, nel rispetto del termine di cui al Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001;

**DECRETA**

1. di approvare le modifiche statutarie assunte dal Consiglio Generale della Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano con deliberazione n. 5/23, verbalizzata con atto pubblico del 25 settembre 2023, Rep. 36827, Racc. n. 17353, a rogito della Dott.ssa Alessandra Zizanovich, Notaio in Milano, registrato all'Agenzia delle Entrate D.P. II di Milano il 26 settembre 2023 al n. 89558 – Serie 1T, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 4 del Regolamento Regionale n. 2 del 2 aprile 2001, l'iscrizione delle modifiche apportate con il presente atto allo Statuto della Fondazione in oggetto nel Registro regionale delle persone giuridiche private.
3. di trasmettere il presente provvedimento all'autorità di vigilanza e controllo e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, per quanto di rispettiva competenza.
4. di notificare il presente atto alla Fondazione e al Comune di Milano.

**IL PRESIDENTE**

Attilio Fontana

## Articolo 1

### Denominazione, sede, scopo e attività

---

1. L'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, istituito e disciplinato con il r.d. 1° luglio 1922, è una Fondazione di diritto privato (di seguito "Fondazione"), che opera secondo quanto disposto dal Codice Civile nonché dalle specifiche norme di legge in materia.
2. La Fondazione ha sede in Milano, Largo Domodossola n. 1.
3. La Fondazione non persegue scopi di lucro e ispira la propria gestione a criteri di efficienza ed economicità. La Fondazione ha lo scopo di supportare e incrementare in Italia e all'estero, per il tramite della società di cui all'art. 3, l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressuali e ogni altra iniziativa che, promuovendo l'interscambio commerciale, contribuisca allo sviluppo dell'economia, con ricadute sull'ambito territoriale della regione ove ha la propria sede. La Fondazione si propone inoltre di valorizzare gli spazi urbani sviluppando un'offerta di strutture e servizi diretti a cultura, salute e welfare; a valorizzare il Terzo Settore favorendo innovazione sociale e la crescita di istituzioni capaci di risolvere in modo nuovo le esigenze delle persone; allo sviluppo di nuovi spazi per la diffusione della conoscenza e della formazione. A tal fine tutela il proprio patrimonio materiale ed immateriale e ne cura l'incremento e lo sviluppo svolgendo attività commerciale e industriale rivolta alla realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione, finalizzate alla locazione ovvero alla alienazione, di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi fieristici, congressuali o comunque iniziative coerenti alle esigenze del territorio. Inoltre, la Fondazione svolge, in quanto funzionali allo sviluppo delle imprese e alla loro capacità di operare sul mercato globale, attività e progetti di promozione e realizzazione di iniziative di sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico.
4. La Fondazione, anche per il tramite di società controllate direttamente ed indirettamente, esercita e compie tutte le attività e operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento che siano

strumentali allo scopo della Fondazione medesima. La Fondazione può inoltre partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione oltre che costituire, ovvero concorrere alla costituzione, di società, start-up, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società aventi scopo sinergico al proprio. Sempre per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può porre in essere tutti gli atti e le operazioni, ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari e immobiliari.

## Articolo 2

### Patrimonio

---

- 1.** Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  - dalle attività risultanti dall'ultimo inventario anteriore all'approvazione del presente Statuto;
  - dalle riserve costituite ai sensi dell'art. 12, comma 7, del presente Statuto e dalle somme prelevate dai diritti che il Consiglio Generale disporrà di destinare con proprie deliberazioni a incremento del patrimonio;
  - dagli incrementi patrimoniali derivanti dalle attività delle controllate dalla Fondazione;
  - da eventuali contributi, lasciti o donazioni.
  
- 2.** La Fondazione deve provvedere al raggiungimento dello scopo per il quale è costituita col ricavato dell'esercizio della sua attività, anche imprenditoriale, industriale, commerciale e immobiliare, diretta o indiretta, della amministrazione, anche straordinaria, e della gestione del suo patrimonio, nonché con eventuali contributi di enti o persone.
  
- 3.** Il patrimonio immobiliare è vincolato al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 1. L'alienazione è consentita soltanto per i beni non più funzionali, con delibera del Consiglio Generale che determinerà le modalità di reinvestimento nell'interesse delle finalità della Fondazione.

## Articolo 3

### Società di gestione

---

1. Le funzioni a carattere imprenditoriale di cui all'art. 1 per lo svolgimento di tutti i servizi generali, propedeutici, strumentali e di comunicazione volti all'organizzazione dell'attività fieristica ed espositiva vengono svolte attraverso una apposita società per azioni, costituita dalla Fondazione che ne detiene il controllo attraverso la maggioranza assoluta.
2. Il Presidente della Società di cui al comma precedente è nominato dall'Assemblea della stessa su designazione della Fondazione.

## Articolo 4

### Organi di Fondazione

---

1. Gli organi di Fondazione sono:
  - a. il Presidente;
  - b. il Consiglio Generale;
  - c. il Comitato Esecutivo;
  - d. il Collegio dei Revisori.
2. Tutti gli organi durano in carica tre esercizi e scadono alla data del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente ed i membri degli organi collegiali non possono essere nominati per più di due volte, salvo quanto previsto dalla norma transitoria.

## Articolo 5

### Presidente e Vice Presidenti

---

1. Il Presidente è nominato ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 29 gennaio 1999 n. 6, e comunque ai sensi delle norme vigenti.
2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione; convoca e presiede le sedute del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo, ne determina l'ordine del giorno, dispone l'istruttoria degli atti per la loro deliberazione; vigila sull'attuazione delle deliberazioni di tali organi e sul conseguimento anche operativo delle finalità della Fondazione.
3. In caso di urgenza il Presidente può assumere decisioni di competenza del Comitato Esecutivo che andranno ratificate nella prima adunanza utile di quest'ultimo.
4. Il Consiglio Generale nomina tra i suoi componenti due Vice Presidenti: uno tra i membri designati dal Comune di Milano e da questo indicato d'intesa con la Regione Lombardia; uno tra i membri di cui alle lettere da f) a l) del comma 1 dell'art. 6 del presente Statuto.
5. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente nominato tra i membri designati dal Comune di Milano. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito dal secondo Vice Presidente.

## Articolo 6

### Consiglio Generale

---

1. Il Consiglio Generale è composto dal Presidente e da venticinque componenti, tra i quali i due Vice Presidenti, nominati come segue:
  - a. un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - b. tre rappresentanti della Regione Lombardia;

- c. tre rappresentanti del Comune di Milano;
  - d. due rappresentanti della Città Metropolitana di Milano;
  - e. due rappresentanti della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi;
  - f. tre rappresentanti dell'Industria;
  - g. tre rappresentanti del Commercio e dei Servizi;
  - h. due rappresentanti dell'Artigianato;
  - i. due rappresentanti dell'Agricoltura;
  - l. due rappresentanti delle Associazioni più rappresentative degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche;
  - m. un rappresentante del settore cooperativo;
  - n. un rappresentante dei lavoratori.
- 2.** I componenti di cui alle lettere da a) ad e) sono nominati dalle rispettive Amministrazioni secondo le procedure interne a ciascun Ente.  
I componenti di cui alle lettere f), g), h), i), m) ed n) sono nominati, su base proporzionale, dalle rispettive organizzazioni associative maggiormente rappresentative; il grado di rappresentatività e il numero dei rappresentanti che ciascuna organizzazione associativa deve nominare sono individuati secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa che disciplina la nomina nei consigli delle Camere di Commercio. A tale fine la Fondazione si avvale dei dati forniti dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi relativi all'ambito della Città Metropolitana di Milano. I componenti di cui alla lettera l) sono nominati dal Presidente della Fondazione su segnalazione congiunta delle associazioni più rappresentative degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche.
- 3.** Il Presidente della Giunta della Regione Lombardia, preso atto delle nomine di cui al comma 1. con proprio decreto, insedia formalmente il Consiglio Generale.
- 4.** I consiglieri, una volta nominati, operano per il raggiungimento dello scopo della Fondazione in maniera indipendente e rispondono per il loro operato nei confronti della Fondazione.

5. Il Consiglio Generale è comunque validamente costituito anche nel periodo di sostituzione dei consiglieri, sempreché i consiglieri nominati rappresentino la maggioranza dei componenti.
6. Nel caso di vacanza o dimissioni di uno o più consiglieri, si procede alla sostituzione con le stesse modalità prescritte per la nomina. Il nominato dura in carica sino alla scadenza del componente sostituito. Prima di tale nomina, il Consiglio è validamente costituito dai restanti componenti in carica.
7. Le dimissioni o comunque la vacanza contestuale della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza e la rinnovazione del Consiglio Generale.
8. Ai componenti del Consiglio Generale è corrisposto un gettone di presenza determinato ai sensi dell'art. 7, comma 1 numero 3).

## Articolo 7

### Poteri al Consiglio Generale

---

1. Il Consiglio Generale esercita i poteri di indirizzo per il raggiungimento dello scopo e di verifica della rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi fissati nel Piano Triennale della Fondazione attraverso l'approvazione:
  - a. del Piano Triennale predisposto dal Comitato Esecutivo;
  - b. del budget previsionale annuale e le sue variazioni, sulla base degli obiettivi economici fissati nel documento di cui alla lettera a;
  - c. del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.

Inoltre, il Consiglio Generale:

1. nomina, fra i propri componenti, i due Vice Presidenti e gli altri membri del Comitato Esecutivo, con le modalità previste rispettivamente dall'art. 5, comma 4, e dall'art. 8, comma 1, dello Statuto;
2. sceglie la Società di Revisione incaricata della certificazione del bilancio d'esercizio;

3. determina l'emolumento degli Organi ed il gettone di presenza dei membri del Consiglio stesso;
  4. delibera le proposte di modifica allo Statuto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti;
  5. delibera lo scioglimento, come da art. 14 dello Statuto;
  6. delibera in merito alle proposte di alienazione del patrimonio della Fondazione.
- 2.** Il Consiglio Generale viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che questi lo ritenga opportuno; esso è convocato altresì ogni volta che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto al Presidente, indicando i motivi della richiesta. Gli inviti di convocazione, contenenti l'elenco delle materie da trattare, sono diramati almeno quindici giorni prima della data in cui dovrà aver luogo la seduta; nei casi urgenti il Consiglio è convocato con tre giorni di preavviso. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati.
- 3.** La seduta del Consiglio è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 4.** Alle riunioni del Consiglio Generale partecipa il Direttore Generale, se nominato. Su invito del Presidente possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale dirigenti o dipendenti della Fondazione, amministratori e dipendenti degli organismi associativi e societari partecipati dalla Fondazione, nonché consulenti ed esperti al fine di riferire circa argomenti specifici relativi alle materie all'ordine del giorno e/o esprimere il proprio parere. Le funzioni del Segretario verbalizzante sono svolte da persona designata dal Presidente.
- 5.** Le riunioni del Consiglio Generale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà

atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## Articolo 8

### Comitato Esecutivo

---

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da sei membri, scelti dal Consiglio Generale tra i propri componenti, dei quali:
  - tre tra i rappresentanti di cui alle lettere da b) a d) del comma 1 dell'art. 6;
  - tre tra i rappresentanti di cui alle lettere da e) a n) del comma 1 dell'art. 6.
2. Il Comitato Esecutivo può delegare poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e può conferire incarichi specifici ai propri membri.
3. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno quattro membri, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, almeno sette giorni prima della adunanza, ovvero, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini innanzi indicati.
4. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente eletto tra i membri designati dal Comune di Milano, ovvero in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

5. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Sono tuttavia valide le riunioni di Comitato Esecutivo, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri in carica e vi assistano tutti i membri del Collegio dei Revisori. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati: verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
6. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Presidente della Società di cui all'art. 3 e il Direttore Generale, se nominato, mentre le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da persona incaricata dal Presidente.
7. I membri del Comitato Esecutivo non possono far parte del Consiglio di Amministrazione della Società di cui all'art. 3.

## Articolo 9

### Poteri del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo:
  - a. esercita l'ordinaria e la straordinaria amministrazione;
  - b. predispone i progetti del Piano Triennale, del budget previsionale, del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Fondazione;
  - c. può disciplinare i criteri di funzionamento del servizio di controllo interno della Fondazione e ne nomina il responsabile;
  - d. definisce, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Consiglio Generale nel Piano Triennale e nei limiti del budget previsionale, i programmi ed i progetti da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive per l'esercizio dell'attività della Fondazione;

- e. definisce la struttura organizzativa della Fondazione e può, in questo ambito, nominare il Direttore Generale e i dirigenti su proposta del Presidente, che li assume;
  - f. può nominare un Comitato Tecnico Consultivo composto da non più di cinque membri, prevalentemente espressione degli organizzatori di manifestazioni fieristiche, da disciplinare con apposito regolamento. Lo stesso, se nominato, avrà il compito di approfondire sul piano tecnico le problematiche di interesse della Fondazione e di esprimere pareri e/o proposte utili per le deliberazioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale. La carica di membro del Comitato Tecnico Consultivo è a titolo gratuito.
- 2.** Il Comitato Esecutivo determina, su proposta del Presidente, i poteri del Direttore Generale tra i quali la direzione del personale e l'esecuzione delle delibere.

## Articolo 10

### Collegio dei Revisori

---

- 1.** Il Collegio dei Revisori è costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, che ne designa il Presidente; esso è composto da tre membri effettivi, iscritti al registro dei revisori legali di cui:
  - a. uno nominato dal Comune di Milano;
  - b. uno nominato dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi;
  - c. uno nominato dalla Regione Lombardia.
- 2.** Con gli stessi criteri e modalità, per ogni membro effettivo viene nominato un membro supplente.
- 3.** I Revisori supplenti entrano in funzione in caso di assenza o di impedimento del corrispondente Revisore effettivo.
- 4.** I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere nominati per non più di due volte.

5. Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
6. Ai Revisori spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio Generale.

## Articolo 11

### Piano Triennale

---

1. Il Piano Triennale della Fondazione è predisposto dal Comitato Esecutivo e presentato al Consiglio Generale che l'approva entro il 30 novembre di ciascun anno.  
Esso contiene:
  - a. gli elementi analitici di verifica dei risultati economici e quantitativi dell'attività svolta nell'esercizio precedente e nel primo semestre dell'esercizio in corso rispetto agli obiettivi prefissati, nonché gli elementi utili di comparazione;
  - b. la determinazione degli obiettivi da perseguire in termini economici nel triennio successivo.

## Articolo 12

### Esercizio finanziario e bilanci

---

1. L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Consiglio Generale è convocato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione dei bilanci dell'esercizio precedente, entro il 30 novembre per l'esame e l'approvazione del Piano Triennale e per l'esame e l'approvazione del budget previsionale.
3. Il bilancio d'esercizio della Fondazione è redatto dal Comitato Esecutivo, in conformità alle disposizioni degli artt. da 2423 a 2426 del Codice Civile,

in quanto compatibili, ed è accompagnato dalla nota integrativa prevista dall'art. 2427 del Codice Civile, dalla Relazione sulla Gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile e dalla relazione del Collegio dei Revisori di cui all'art. 2429 del Codice Civile.

4. Il Comitato Esecutivo è tenuto altresì a redigere il bilancio consolidato e la relativa relazione.
5. Il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato della Fondazione, con i relativi allegati e le relative relazioni, sono depositati presso la sede della Fondazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Fondazione.
6. Il risultato di bilancio di ciascun esercizio è devoluto alla riserva statutaria. Il risultato di bilancio può altresì essere devoluto a riserve con destinazione specifica, coerente con le finalità statutarie.
7. Il controllo contabile sulla Fondazione è esercitato da una Società di Revisione legale dei conti nominata dal Consiglio Generale su proposta motivata del Collegio dei Revisori, in conformità all'art. 2409 bis del Codice Civile.

## Articolo 13

### Vigilanza

---

1. La Regione Lombardia esercita le funzioni di vigilanza sulle attività della Fondazione, ai sensi delle leggi vigenti, secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia della Fondazione, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza in rapporto ai risultati da perseguire e sia coerente con le disposizioni dell'art. 1, comma 3.

## Articolo 14

### Scioglimento e Liquidazione

---

- 1.** Il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme delibera della Regione Lombardia e d'intesa con il Comune di Milano, nel caso di impossibilità di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarità, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, può affidare in via straordinaria l'amministrazione della Fondazione ad un proprio commissario per un periodo non superiore ai sei mesi.
- 2.** Quando lo scopo della Fondazione è stato raggiunto o è divenuto impossibile, la Fondazione, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile, può essere dichiarata estinta, ovvero trasformata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottato su conforme deliberazione della Regione Lombardia e d'intesa con il Comune di Milano. Con il provvedimento che dichiara l'estinzione il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
- 3.** Il Consiglio Generale con l'intervento di almeno quattro quinti dei Consiglieri in carica può deliberare lo scioglimento della Fondazione e la nomina di uno o più liquidatori.
- 4.** Il rendiconto finale presentato dal o dai liquidatori è soggetto all'approvazione della Regione, d'intesa con il Comune di Milano.
- 5.** Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, adottato su conforme deliberazione della Regione Lombardia e d'intesa con il Comune di Milano, ad opere culturali ed assistenziali con particolare riguardo a Milano ed alla Lombardia.

## Articolo 15

### Norma transitoria

---

Al fine di garantire la continuità gestionale di Fondazione Fiera Milano, sia per il completamento dei progetti avviati nella fase di ripresa post covid-19 sul territorio milanese, sia per garantire il rispetto delle scadenze pattuite per la realizzazione delle opere destinate alla tenuta dei giochi olimpici, il Presidente ed i membri degli organi collegiali, che scadranno alla data del Consiglio Generale convocato per l'approvazione del bilancio al 31.12.2024, possono essere rinominati per un ulteriore mandato, anche in deroga al limite contenuto nell'art. 4 comma 2.

## ALLEGATO

**Atto costitutivo della Fiera di Milano Regio Decreto 1° luglio 1922 n. 919  
(G.U. n. 170 del 20 luglio 1922)  
VITTORIO EMANUELE III  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA**

Vista la domanda 8 giugno 1922 con cui il Presidente del Comitato della Fiera di Milano, debitamente autorizzato dal Comitato stesso, chiede che l'iniziativa che va sotto il nome di: Fiera di Milano Campionaria Internazionale venga eretta in Ente morale e ne sia approvato lo Statuto organico;

Sentito il Consiglio di Stato

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria  
e il commercio

Abbiamo decretato e decretiamo

### Art. 1

È costituito con sede in Milano, un Ente autonomo denominato "Fiera di Milano Campionaria Internazionale". Suo scopo è di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione dell'iniziativa, fin qui esistente, denominata "Fiera di Milano" e con tutte le facoltà inerenti.

### Art. 2

L'Ente Autonomo predetto è costituito dall'attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori di essa Fiera. Il suo patrimonio iniziale è un milione di lire (1.000.000) conferito in parti uguali dall'attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori suddetti.

## Art. 3

L'Ente Autonomo provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito nei modi e coi mezzi indicati nello Statuto allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1922

**VITTORIO EMANUELE**

TEOFILO ROSSI

Visto il guardasigilli: Luigi Rossi



**FFM**

**Fondazione E.A.**  
**Fiera Internazionale di Milano**  
Largo Domodossola 1  
20145 Milano, Italia  
Tel. + 39 02 4997.1  
[fondazione@fondazionefiera.it](mailto:fondazione@fondazionefiera.it)  
[www.fondazionefieramilano.it](http://www.fondazionefieramilano.it)